

Uilca Previdenza News

Editoriale

PREVIDENZA COMPLEMENTARE: LE NOVITÀ DEL 2015



Continua l'azione di Governo penalizzante sulla previdenza complementare. Oltre all'entrata in vigore delle novità già annunciate dalla legge di stabilità – Tfr in busta paga e aumento retroattivo della tassazione sui rendimenti – il Governo tira fuori dal cilindro il disegno di legge sulla concorrenza, che tocca improvvidamente anche i fondi pensione.

Tfr in busta paga

Come noto, dal 1° marzo è possibile – ma al momento manca ancora il decreto attuativo – chiedere il Tfr in busta paga. Questa possibilità riguarda i lavoratori con almeno sei mesi di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, sempre che non abbiano vincoli (cessione V o pignoramenti): questi possono – potranno, appena avremo il decreto attuativo – avere il Tfr maturando in busta paga, mese per mese, irrevocabilmente fino al 30 giugno 2018. Si è già detto che la previsione di una tassazione ordinaria Irpef rende assolutamente non conveniente questa opzione, quasi a farne un ricatto verso chi ha veramente bisogno di qualche euro in più per arrivare alla fine del mese. Se

non fosse che chi più ne ha bisogno, probabilmente ha già una cessione V e quindi non può chiedere il Tfr in busta paga.

La verità è una sola: il Tfr è bene versarlo nel fondo pensione.

Incremento della tassazione dei rendimenti

Solo dopo ben due circolari Covip e una dell'Agenzia delle Entrate si è finalmente riusciti ad avere una chiarezza completa su come applicare – retroattivamente dal 1° gennaio 2014! – la tassazione dei rendimenti al 20% (con applicazione del 12,5% sui rendimenti derivanti da titoli pubblici). Una misura nefasta, che pur non incidendo in modo significativo sulla convenienza dei fondi pensione, lancia un segnale di preoccupante disattenzione del Governo rispetto al futuro. Né l'atteso Decreto sul credito di imposta, quello che dovrà indicare per quali investimenti sarà previsto il credito di imposta del 9%, serve a mitigare questo grave errore del Governo. Il credito di imposta (art. 1, comma 92 della legge 190/2014), infatti, scatterà solo nel 2016 e sarà pari al solo 9% del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta del 20%, in proporzione alla parte del rendimento netto investito nelle attività indicate dal decreto. Al momento non è ancora chiaro quali saranno gli investimenti per i quali spetterà il credito; inoltre il credito è limitato a 80 milioni di euro

In questo numero

Previdenza complementare: le novità del 2015 Pag. 1

Covip esclude la possibilità di trasferire a Pip non adeguato Pag. 2

Nuovi chiarimenti sulla prestazione frazionata Pag. 3

Operazioni di prestito titoli, quando e come attivarle Pag. 4

PREVIDENZA COMPLEMENTARE: LE NOVITÀ DEL 2015

(SEGUE DA PAG. 1)

complessivi, dunque non è certo che ci sarà.

Ddl concorrenza

Del tutto inaspettatamente ed inopinatamente, il Ddl concorrenza interviene anche sui fondi pensione, riproponendo il tema della portabilità del contributo datoriale futuro. Per quanto vi siano alcuni spunti interessanti (es. l'apertura dei fondi preesistenti; una maggiore flessibilità in uscita) del tutto inaccettabile è il tentativo di regalare a soggetti con scopo di lucro delle somme – il contributo datoriale – faticosamente conquistate dagli accordi

collettivi, soprattutto in questa fase di difficili relazioni sindacali.



LE NORME IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI RENDIMENTI

- Circolare Covip 9 gennaio 2015, prot. 158
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 13 febbraio 2015
- Circolare Covip 6 marzo 2015, prot. 1389



COVIP ESCLUDE LA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRE A PIP NON ADEGUATO

Covip, con una risposta a quesito di novembre 2014, ha fornito chiarimenti sulla possibilità di trasferire la posizione di previdenza complementare verso una forma pensionistica non adeguata al d.lgs. 252/2005.

Nel quesito venivano sollevate alcune perplessità in merito alla formulazione onnicomprensiva della fattispecie di trasferimento disciplinata dal comma 6 dell'articolo 14 dello stesso decreto 252.

Il citato articolo prevede la facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata verso un'altra forma pensionistica. Un'applicazione letterale della fattispecie potrebbe consentire il trasferimento anche verso piani pensionistici non adeguati e ciò comporterebbe, in potenza, il conferimento indiretto del Tfr maturato da gennaio 2007 a una forma pensionistica non disciplinata dal decreto di Riforma.

È quindi stato chiesto a Covip di chiarire se sia possibile il trasferimento della posizione verso un prodotto non adeguato da parte di un soggetto che non abbia destinato il Tfr alla forma pensionistica oppure se tale trasferimento sia possibile

a prescindere dal tipo di contribuzione versata (con o senza Tfr).

Con riferimento ai Pip preesistenti, il decreto 252 prevede che «i contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2006 continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo».

Lo stesso decreto indica l'adeguamento alle nuove norme quale condizione necessaria per ricevere nuove adesioni, anche in merito al finanziamento tramite il conferimento del Tfr.

Si aggiunga che, a partire dal 1° gennaio 2007, la raccolta delle adesioni è possibile solamente per le forme pensionistiche complementari che si sono adeguate alle norme del d.lgs. 252/2005. Covip ha quindi definito la questione controversa negando – in via generale – la possibilità di trasferire verso un Pip non adeguato al 252: il trasferimento, difatti, presupporrebbe l'attivazione di una nuova adesione alla forma cui si intende trasferire la posizione individuale e ciò sarebbe contrario alle norme che vietano l'attivazione di nuove adesioni a forme pensionistiche non ade-

COVIP ESCLUDE LA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRE A PIP NON ADEGUATO

(SEGUE DA PAG. 2)

guate. Ed invero, il legislatore del 2005 ha inteso favorire la libera circolazione delle posizioni individuali all'interno del sistema di previdenza complementare delineato dal solo decreto 252 (e non anche dalla disciplina previgente), con-

sentendo agli iscritti di scegliere liberamente la forma pensionistica di destinazione, a prescindere dalla natura dell'adesione, collettiva o individuale, o della tipologia di forma, ma non al di fuori dello stesso nuovo sistema.



NUOVI CHIARIMENTI SULLA PRESTAZIONE FRAZIONATA

Nella risposta a quesito del giugno 2014, Covip ha precisato le prerogative che un iscritto che abbia optato per la prestazione frazionata conserva nelle more della liquidazione definitiva.

La Commissione ha escluso la possibilità che tale soggetto possa accedere all'anticipazione della prestazione giacente presso il Fondo, ritenendo che detto beneficio sia tipico della fase di accumulo (è un anticipo della prestazione consentito dall'ordinamento al fine di soddisfare, prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica stessa, alcuni bisogni considerati meritevoli di particolare tutela).

Nel caso di prestazione frazionata, l'iscritto potrà soltanto scegliere di accedere all'altra quota di prestazione non ancora usufruita, avendo già maturato i requisiti di accesso alla prestazione di previdenza complementare e beneficiato di una parte della stessa.

Considerazioni analoghe possono essere svolte per il trasferimento della posizione individuale ad altro fondo pensione, anche tale opzione infatti è tipica della fase di accumulo.

Secondo Covip, in caso di prestazione frazionata, l'unica ipotesi di trasferimento possibile è quella prevista dall'art. 10, comma 7, dello Schema di statuto Covip. In base a tale disposizione, l'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale

presso altra forma pensionistica complementare per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima.

Questa tipologia di trasferimento deve ritenersi ammissibile solo se la parte di prestazione rimasta presso il Fondo è quella da erogare in rendita. Al Fondo ricevente dovranno essere comunicate le opzioni già esercitate dall'iscritto in materia di erogazione della prestazione.

È poi sicuramente possibile che l'iscritto possa chiedere di variare il comparto di investimento, atteso che la quota di posizione individuale non percepita continua ad essere gestita dal Fondo.

La Commissione di vigilanza non ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di continuare a contribuire al Fondo pensione nel caso di accesso alla prestazione in modalità frazionata: se l'iscritto continua a lavorare (e a percepire il Tfr) dovrebbe ritenersi possibile il proseguimento della contribuzione ordinaria. Alcuni dubbi possono sorgere sull'ammissibilità della contribuzione volontaria nel caso in cui la parte residuale presso il Fondo sia da percepire in capitale: il versamento di nuove somme potrebbe infatti alterare i limiti normativi previsti dall'articolo 11, comma 3, art. 252/2005. Si consideri però che tale circostanza non si verifica qualora i contributi volontari siano reintegratori.



OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI, QUANDO E COME ATTIVARLE

Covip ha recentemente risposto in merito alla facoltà di effettuare operazioni di prestito titoli nonché di destinare i proventi derivanti da tali operazioni alla copertura dei costi amministrativi del fondo.

Sul punto la Commissione ha specificato che l'attivabilità del prestito titoli era già ammessa dall'art. 3, comma 2, lett. a) del Dm Tesoro 703/1996 ed è ora confermata da quanto disposto dall'art. 4, comma 2, lett. a) del Dm Economia 166/2014 che, per l'appunto, consente di *«effettuare operazioni di pronti contro termine ed il prestito titoli, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio»*. La nuova disciplina ha anche chiarito che tali operazioni possono essere *«realizzate all'interno di un sistema standardizzato, organizzato da un organismo riconosciuto di compensazione e garanzia ovvero concluse con controparti di primaria affidabilità, solidità e reputazione e sottoposte alla vigilanza di un'autorità pubblica»*.

In relazione alla richiesta del fondo sulla possibilità di ricorrere al prestito titoli, non come una operazione di gestione finanziaria ma come una più generale modalità di incremento delle risorse anche a copertura dei costi amministrativi, Covip, ammettendo tale eventualità, ha specificato che, per attivare operazioni di «prestito titoli», è necessaria la presenza di alcune circostanze e in particolare:

1. l'esistenza di un collaterale – garanzia costituita da titoli facilmente liquidabili o contante – in misura adeguata rispetto ai rischi dell'operazione e non inferiore al valore di mercato del prestito e, al contempo, il deposito del collaterale stesso presso un agente con vincolo di segregazione il cui valore venga continuamente monitorato;
2. la possibilità di richiamare i titoli in prestito in ogni momento o, in alternativa, la possibilità di risolvere il contratto;
3. prudenza nell'investimento della liquidità ai fini di un contenimento del rischio, nel caso in cui la garanzia sia prestata in contanti.

Con lo stesso quesito è stato richiesto un ulteriore chiarimento relativamente alla possibilità che, attraverso tale tipologia di operazione, si possa violare il divieto di effettuare vendite allo scoperto.

In relazione a tale divieto (confermato recentemente nell'art. 4, comma 6, del DM 166), Covip ha evidenziato come non si possa qualificare vendita allo scoperto quella relativa a titoli sui quali l'investitore ha la facoltà, sulla base di apposite disposizioni contrattuali, di richiamare gli strumenti finanziari precedentemente dati a prestito entro la data di regolamento della vendita medesima.

**Per approfondimenti consulta
la sezione previdenza del sito
www.uilca.it**

**SEGRETERIA NAZIONALE
AREA PREVIDENZA**

VIA LOMBARDIA, 30
00187 ROMA
TEL. 06/4203591
FAX 06.484704
E-MAIL: uilca@uilca.it
PAGINA WEB: www.uilca.it